

## **TI\_GERICHTE 52.1995.36 vom 31. März 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-03-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.36](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.36)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.36 du 31 mars 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.36 del 31 marzo 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

NAPR di Carabietta nella zona del nucleo ammette "nuove costruzioni, ricostruzioni, riattamenti o trasformazioni a condizione che si rispettino le caratteristiche strutturali e tipologiche preesistenti"; che, come giustamente ricorda il Consiglio di Stato, la norma è volta a preservare l'identità del nucleo mediante l'imposizione di vincoli di natura estetica che riservano all'autorità comunale un significativo margine discrezionale; margine che le autorità di ricorso sono tenute a rispettare, limitandosi a censurare unicamente quelle decisioni che violano il diritto sotto il profilo dell'abuso di potere; che nel caso in esame la decisione del municipio di autorizzare la formazione di un minuscolo balcone sulla facciata N non procede da un esercizio abusivo del potere discrezionale che l'art. 36 cifra 2 NAPR gli riserva; il fatto che simili balconi vengano solitamente realizzati sulla facciata S degli edifici non basta a far apparire insostenibile il provvedimento censurato, il manufatto non si pone peraltro in contrasto né con le caratteristiche tipologiche e strutturali degli edifici circostanti, né con quelle specifiche dello stabile del resistente; che altrettanto infondate sono le censure che l'insorgente solleva in relazione all'ingrandimento di due aperture sulla facciata N del medesimo stabile; si tratta di un intervento di riordino formale dell'espressione architettonica di questa facciata che contrariamente a quanto assume l'insorgente, non banalizza per nulla l'aspetto esterno dell'edificio: anche da questo punto di vista le deduzioni del Consiglio di Stato sfuggono quindi palesemente alla critica del ricorrente; che l'esecuzione in mattoni anziché in pietra viva dell'appoggio del nuovo tetto sulla facciata N costituisce una difformità che esula dai limiti del presente giudizio; spetterà semmai all'autorità comunale porvi rimedio; che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata; che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza; Per questi motivi; visti gli art. 21 LE, 36 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) sono a carico del ricorrente che rifonderà al resistente fr. 1'200.-- (milleduecento) a titolo di ripetibili.

#### **E. 3**

Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario: \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.